

Circolare 43/E: Acquisto di box auto pertinenziale senza bonifico bancario

Aggiornato al 21 novembre 2016

In data 18 novembre 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la [Circolare 43/E](#), in materia di detrazioni fiscali in caso di acquisto di box auto pertinenziale senza bonifico bancario.

Ai sensi dell'art.16-bis, lettera d) comma 1 del TUIR è possibile detrarre ai fini IRPEF il 36% delle spese per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune, nonché per l'acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore. Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2016 la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute entro un limite di 96.000 euro per unità immobiliare.

L'istante interpello chiede di potersi detrarre le spese sostenute per la costruzione di un box auto da destinare a pertinenza della propria abitazione con la sola certificazione da parte della società venditrice.

Sebbene in precedenti documenti di prassi sia stato chiarito che l'agevolazione si applica alle sole spese sostenute in data successiva alla stipula di un preliminare di vendita registrato o del rogito dai quali risulti il vincolo pertinenziale, l'amministrazione finanziaria afferma che **siano agevolabili anche i pagamenti effettuati in data antecedente, purchè il preliminare di vendita ovvero il rogito sia registrato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.**

La spesa è detraibile se vengono seguite le seguenti modalità:

1. pagamento tramite bonifico bancario o postale
2. evidenza della causale di versamento (art.16-bis del TUIR) in sede di predisposizione del bonifico;
3. codice fiscale del contribuente che intende detrarsi la spesa;
4. codice fiscale/partita iva del beneficiario del bonifico

L'Agenzia tuttavia descrive due fattispecie in cui la spesa è detraibile anche in caso di inosservanza delle predette modalità di pagamento.

Le spese sostenute per il box pertinenziale, senza bonifico bancario, sono attestate dall'atto notarile, purchè il venditore - oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box - attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

La non corretta compilazione del bonifico pregiudica il rispetto da parte di banche e Poste di effettuare la ritenuta dell'8% sul reddito del beneficiario e comporta il mancato riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico. **Il contribuente che ha sostenuto la spesa può, tuttavia, beneficiare dell'agevolazione se il**

beneficiario dell'accredito attesta di aver ricevuto le somme e di averle incluse correttamente nella contabilità dell'impresa (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio)